

# ZONA AUTOGESTITA DI CACCIA DI AIDOMAGGIORE

---

## REGOLAMENTO DI ESERCIZIO



IL PRESIDENTE

(Francesco Vidali)

# **REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI AUTOGESTITA DI AIDOMAGGIORE (OR)**

## **Art. 1**

La zona Autogestita di Aidomaggiore è sorta con lo scopo di salvaguardare e di incrementare il patrimonio faunistico ivi esistente, pur consentendo ai soci di esercitarvi l'attività venatoria nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge Regionale 28/04/1978, n°32, dallo Statuto e dal presente Regolamento Interno.

## **Art. 2**

La concessione della Zona Autogestita è attualmente di 1 (uno) anno, rinnovabile alla scadenza.

## **Art. 3**

Possono far parte dell'Associazione i cacciatori residenti ad Aidomaggiore di specchiata condotta morale e sociale, che diano garanzia di assoluta correttezza venatoria. Per l'accettazione di nuovi soci il Consiglio deve essere vincolato al rispetto del rapporto cacciatore-territorio stabilito dall'art. 51 comma A della L. R. n°32 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale delle autogestite. L'accettazione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a giudizio insindacabile.

## **Art. 4**

I cacciatori residenti in altri comuni saranno ammessi in ragione del 20% come stabilito dal Regolamento Regionale. Le domande dovranno pervenire al Consiglio entro il 20 Marzo di ogni anno. Le domande pervenute fuori termine non saranno tenute in considerazione. La competenza per l'accettazione è anche in questo caso del Consiglio di Amministrazione che decide a giudizio insindacabile.

## **Art.5**

Il numero complessivo dei soci non può comunque superare le 42 (quarantadue) unità.

## **Art. 6**

Il cacciatore socio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato e sottoscritto dal Presidente o da un suo sostituto. Il tesserino dovrà essere vidimato annualmente all'atto del versamento del contributo finanziario di partecipazione.

## **Art. 7**

L'assemblea, il Consiglio e il Presidente, nei limiti delle diverse attribuzioni previste dallo Statuto, potranno decidere, anche nel corso della stagione venatoria, che, per esigenze di protezione, conservazione o salvaguardia dell'equilibrio faunistico, l'attività venatoria venga sospesa, vietata o limitata in tutto il territorio autogestito o in parte di esso.

## **Art. 8**

L'attività venatoria è vietata all'interno della zona di rispetto.

## **Art. 9**

I soci della Zona Autogestita verseranno ogni anno entro il 1 settembre la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione. Il socio che non paga entro tale data sarà diffidato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e tassa a carico. Qualora nel termine di trenta giorni fissato nella lettera-diffida paghi a quota, la stessa dovrà essere maggiorata del 40%. Non sono ammessi versamenti rateizzati o parziali. Chi non provvede entro il termine massimo del 15 ottobre sarà dichiarato decaduto senza diritto ad alcun rimborso.

## **Art. 10**

L'assemblea dei soci è convocata entro il 30 aprile di ogni anno nei locali che di volta in volta si reperiranno. La comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno quindici giorni prima deve contenere l'ordine del giorno.

## **Art. 11**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

### **-DEGLI ORGANI SOCIALI-**

## **Art. 12**

Gli organi sociali della Zona Autogestita Aidomaggiore sono:

- a) L'assemblea dei soci cacciatori integrata dai componenti del Comitato Faunistico Territoriale competente
- b) Il Presidente della zona autogestita e il Vice Presidente suo sostituto
- c) Il Consiglio di Amministrazione

### **Art. 13**

Il presidente è eletto direttamente dall'assemblea dei soci, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e fa parte integrante del Consiglio di Amministrazione. Convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

-DEL SOSTITUTO DEL PRESIDENTE-

### **Art. 14**

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nell'ambito dei suoi componenti il vice Presidente, il quale avrà le funzioni di sostituto del Presidente. Il vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito in tutti i poteri allo stesso Presidente attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Interno. Il Presidente può delegare per scritto al suo sostituto tutti i poteri inerenti la carica, il sostituto risponde del suo operato al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

-DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

### **Art. 15**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci, compreso il presidente che sarà il più votato. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Decide a maggioranza dei consiglieri presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 16**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vicepresidente e un Segretario. È convocato dal Presidente ogni volta che lo riterrà necessario o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri presso la sede sociale o in locali diversi. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, dal più anziano d'età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto un apposito registro e relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione col primo dei non eletti e ne chiede la validità alla prima assemblea annuale.

### **Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal 31 dicembre, termine della chiusura dell'esercizio finanziario, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

### **Art. 18**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare, oltre alle competenze conferite dallo statuto, stabilisce il numero delle giornate di ingresso in autogestita, dei capi da abbattere sia per la caccia alla nobile stanziale, sia per la migratoria e sia per la caccia grossa. Nelle determinazioni dell'ammontare della quota sociali, nella definizione del calendario venatorio interno e nell'accettazione delle domande dei nuovi soci residenti o non residenti, il Consiglio decide autonomamente e a giudizio insindacabile.

-ASSEMBLEE STRAORDINARIE-

### **Art. 19**

Qualora il Consiglio di Amministrazione non godesse più della fiducia dei soci, può essere posta la sfiducia, con richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. L'assemblea straordinaria per la verifica dovrà essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Art. 20**

Il Consiglio di Amministrazione o il presidente possono convocare l'assemblea straordinaria, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritengano opportuno. La riunione dovrà farsi entro il quindicesimo giorno dall'avviso di ricevimento. In questo caso l'ordine del giorno non può essere modificato e la discussione dovrà attenersi esclusivamente a quello indicato.

### **Art. 21**

Il socio che, avendo ricevuto il regolare avviso di convocazione per le assemblee, fosse impossibilitato a presenziare deve darne comunicazione scritta motivata, che verrà valutata ed eventualmente accettata a giudizio insindacabile del consiglio. Eccezionalmente, per non più di una volta, al socio è concesso di farsi rappresentare a mezzo delega.

## **Art.22**

Per modifiche dello statuto la richiesta deve essere motivata e sottoscritta dal 51% dei soci.

## **Art. 23**

La qualità del socio può venir meno per recesso, morte o accertata morosità nella corresponsione della quota associativa. La stessa altresì si perde da parte del socio che non è più in possesso del porto d'armi per l'esercizio della caccia e della relativa autorizzazione regionale in seguito a provvedimenti delle autorità competenti.

## **Art. 24**

L'espulsione del socio dovrà essere pronunziata dal Consiglio, oltre per i casi precedenti, per le seguenti gravi infrazioni:

- a) Violazione delle norme del calendario venatorio regionale e del calendario interno all'autogestita;
- b) L'esercizio della caccia nei periodi in cui l'attività venatoria all'interno della zona Autogestita;
- c) L'esercizio della caccia alla pernice e lepre nei periodi in cui tale tipo di caccia è vietato o è vietato nel territorio della zona Autogestita;
- d) Violazione delle norme che regolano il numero dei capi da abbattere fissato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) L'esercizio della caccia al cinghiale nel periodo di divieto stabilito dal calendario venatorio regionale;
- f) Mancato rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento interno, azioni gravi e lesive nei confronti dell'associazione, comportamento scorretto nelle assemblee nei confronti di Organi Sociali democraticamente eletti.

Il Presidente espletata a mezzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione approfondita istruttoria nel corso della quale dovrà essere convocato per iscritto l'inculpato; se questi, regolarmente convocato, non si presenta, si procede nel procedimento di espulsione che verrà notificato per raccomandata all'interessato.

## **Art. 25**

L'esercizio della caccia alla pernice, lepre e coniglio in autogestita non può essere esercitato in numero superiore a tre persone. Non sono ammessi accompagnatori con o senza porto d'armi ne famigliari dei soci.

## **Art. 26**

L'addestramento dei cani nella zona Autogestita è tassativamente vietato. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, di anno in anno, l'allenamento esclusivamente nelle prime due domeniche antecedenti l'apertura generale della caccia in Sardegna.

### **-CACCIA AL CINGHIALE-**

## **Art. 27**

Sono ammesse le compagini dei caccia al cinghiale, cui potranno partecipare solo ed esclusivamente i soci regolarmente iscritti alla zona Autogestita.

La caccia al cinghiale in Autogestita è consentita secondo le disposizioni del calendario venatorio regionale. Il Consiglio di Amministrazione deciderà anno per anno, le giornate e le modalità da eseguire, nonché ogni qualvolta lo ritengano opportuno, può autorizzare previa richiesta dei soci, inviti iscritti fino a un massimo di due persone per giornata di caccia. Le richieste devono pervenire al direttivo una settimana prima delle giornate previste.

### **-SANZIONI-**

## **Art. 28**

Il socio che per sua colpa non è in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del regolamento verrà sospeso per una giornata dall'esercizio della caccia. Nel caso di recidiva verrà sospeso per due giornate di caccia e dovrà pagare una multa di € 25,00.

## **Art. 29**

L'esercizio della caccia in numero superiore a tre persone, fatte salve le sanzioni previste dalla legge regionale, è punito col ritiro del tesserino per l'annata venatoria in corso e in caso di recidiva con l'espulsione dei soci.

## **Art. 30**

Per le violazioni di cui alle lettere a-b-c-d-e-f dell'art. 24 del regolamento si applicano, oltre all'espulsione del socio, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge regionale del 28 Aprile 1978, n. 32 e il risarcimento del danno all'autogestita nella misura stabilita dal calendario venatorio dell'annata.


## **Art. 31**

Per la violazione di cui all'art. 26, espulsione del socio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento di esercizio, si applicano le sanzioni stabilite dalla Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 32 ,da regolamento sulle Autogestite, dalla Legge Nazionale n.968 del 27 dicembre 1977.

Letto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/08/2017

Aidomaggiore, 12/08/2017

 Il Presidente  
Francesco Vidali

P.S.

Il socio che non lascia il suo recapito completo e aggiornato non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione.

Copia del presente regolamento dovrà essere inviata a ciascun socio.

Regolamento di esercizio da apporre all' albo pretorio del comune di Aidomaggiore per eventuali contestazioni o ricorsi.